

Codice A1400A

D.D. 9 giugno 2022, n. 1007

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare - e l'ASL VCO per la collaborazione con il sig. Massimo Nobili ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017.



ATTO DD 1007/A1400A/2022

DEL 09/06/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare - e l'ASL VCO per la collaborazione con il sig. Massimo Nobili ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017.

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito, si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende sulle tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La legge regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16, espressamente prevede che, per finalità proprie del Servizio sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

Con deliberazione n. 39-6099 del 7 dicembre 2017 è stato approvato, per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2022, senza oneri a carico del bilancio regionale, l'Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali ai fini di quanto indicato nel sopra richiamato art. 16 della legge regionale n. 16/2016: tale provvedimento deliberativo ha, inoltre, demandato al Direttore regionale della Direzione Sanità l'approvazione dello schema tipo di convenzione redatto in conformità ai criteri e modalità di cui all'accordo-quadro sull'attivazione delle singole collaborazioni professionali.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico, scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria regionale.

Preso atto della deliberazione n. 948 del 22.12.2017 con cui l'ASL VCO ha approvato l'Accordo Quadro con la Regione Piemonte sopra menzionato.

Vista la nota prot. n. 18357 del 13.05.2022 con cui la Direzione Sanità e Welfare ha proposto all'ASL VCO la collaborazione, per la durata pari a mesi 12 con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione, del sig. Massimo Nobili - collaboratore amministrativo professionale esperto dell'Azienda.

Rilevata la necessità di avvalersi della collaborazione del sig. Massimo Nobili, che si svolgerà di norma su 2 (due) giornate mensili, nell'ambito delle attività direzionali di coordinamento delle attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico delle ASR.

Vista la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL VCO n. 369 del 19.05.2022 con cui l'Azienda ha autorizzato l'avvio della convenzione con la Regione Piemonte per la collaborazione del sig. Massimo Nobili.

Ritenuto, sulla base di quanto poc'anzi espresso, di procedere alla stipulazione di apposita convenzione attuativa dell'Accordo quadro sopra richiamato, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo stesso, per regolare le modalità di collaborazione del sig. Nobili che ha manifestato la disponibilità ad accettare il corrispondente incarico.

Dato atto che la convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017;
- Vista la Determinazione dirigenziale n. 90 del 09/02/2018, con cui approva l'attivazione dello schema tipo di convenzione tra la Regione e le ASR ai sensi della L.R. n. 16/2016;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL VCO n. 369 del 19.05.2022;

determina

- di approvare la convenzione con l'ASL VCO per la collaborazione, ai sensi della D.G.R. n. 394 del 15 giugno 2020, del sig. Massimo Nobili, negli ambiti ascritti alla Direzione regionale Sanità e Welfare, con particolare riguardo alle attività dettagliatamente indicate nelle premesse al presente provvedimento;

- di dare atto che la collaborazione di cui trattasi dovrà essere fornita secondo le modalità ed i termini riportati nello schema di convenzione allegato alla D.D. n. 90 del 9/02/2018 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Mario Minola

Allegato

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO PER LA COLLABORAZIONE DEL SIG.AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39-6099 del 07/12/2017, NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE SANITA' E WELFARE.

PREMESSO CHE:

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16, espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo – Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L'Azienda Sanitaria Locale VCO con Delibera n. 948 del 22/12/2017 recepisce l'Accordo quadro allegato alla DGR n. 39-6099 del 7/12/2017, avente durata di cinque anni dal 01/01/2018 al 31/12/2022, per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per le finalità proprie del SSR ai sensi dell'art.16 della L.R. 16/2016;

la Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. delha approvato la stipulazione della presente convenzione;

Quanto poc'anzi premesso:

TRA

La Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore regionale alla Sanità e Welfare, Dott., incaricato con D.G.R. 22-3079 del 09/04/2021, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, Corso Regina Margherita n. 153/bis

E

L' Azienda Sanitaria Locale VCO, nella persona del Direttore Generale Dott..... ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Azienda.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla collaborazione del sig.

..... - qualifica Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale VCO – nell'ambito delle attività direzionali di coordinamento delle attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico delle ASR.

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi di cui al punto 1), le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare, il sig..... - profilo professionale: collaboratore Amministrativo Professionale Esperto dell'Azienda Sanitaria Locale VCO.

3. L'assegnazione temporanea del sig.ha durata pari a mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, e si svolgerà di norma su 2 (due) giornate mensili.

L'assegnazione prevede l'impiego del suddetto sig....., presso la Direzione Sanità e Welfare dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea il sig. è obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G..R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. Il sig. permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL VCO. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione Piemonte abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione Piemonte, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione, il sig. è tenuto a restituire alla Segreteria di Direzione, presso la quale ha prestato la propria attività lavorativa, il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Regionale alla Sanità e Welfare

Dott.

(firmato in formato digitale)

Il Direttore Generale dell'ASL VCO

Dott.

(firmato in formato digitale)